

05985-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 15/2026

Angelo Costanzo

PU - 09/01/2026

Emilia Anna Giordano

R.G.N. 18271/2025

Maria Grazia Benedetti

Ombretta Di Giovine

- Relatrice -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato il ██████████ a ██████████ (CUI ██████████)

avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consiglieria Ombretta Di Giovine;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito l'Avvocato ██████████ ██████████, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha rideterminato la pena irrogata in primo grado a [REDACTED] riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse sulle ritenute aggravanti, e confermando nel resto la sua condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) ai danni della madre.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dell'Avvocato [REDACTED], deducendo i seguenti sei motivi.

2.1. Errata applicazione dell'art. 572 cod. pen.

Premesso che i maltrattamenti in famiglia configurano un reato abituale, e precisato che, ammesso che fossero tali, erano soltanto verbali, non può ritenersi che il ricorrente abbia persistito nella condotta per addirittura venti anni senza che alcuno se ne avvedesse.

La Corte d'appello ha eluso il problema della credibilità della persona offesa, nonostante la sua età molto avanzata (classe 1931).

A proposito del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato le dichiarazioni della donna quando riferì che il figlio era completamente ubriaco la mattina della querela, sebbene precedentemente avesse dato atto della circostanza opposta, facendo riferimento a quanto dichiarato dal datore di lavoro dell'uomo.

Ancora, ha citato soltanto due episodi (uno del 11 giugno 2022; l'altro del 15 giugno 2022, data della denuncia), senza fornire i riscontri esterni alle affermazioni relative al ventennio di maltrattamenti.

Ha citato sommarie informazioni testimoniali tutte *de relato*, riconoscendo peraltro che la persona offesa non fu in grado di rilevare con precisione singoli episodi di maltrattamento.

Ritenendo veritiero il racconto della vittima ultranovantenne, ha quindi gravato l'imputato di un onere probatorio diabolico.

L'insostenibilità della tesi accusatoria emerge peraltro dal passaggio della sentenza in cui si afferma, in modo contraddittorio, che la sorella di [REDACTED] per assecondare la madre, aveva deciso di non allertare le forze dell'ordine.

2.2. Vizio di motivazione.

La Corte d'appello non ha tenuto conto della versione difensiva, rifiutandola sbrigativamente ed incorrendo in una motivazione solo apparente, poiché appiattita su quella della sentenza di primo grado.

2.3. Vizio di motivazione.

La Corte d'appello, in modo illogico, non ha escluso la natura conflittuale (di reciproci litigi e insofferenza) – ma non illecita – del rapporto tra il ricorrente e la madre, e tuttavia affermato la responsabilità penale del primo.

2.4. Errata applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5) e 94 cod. pen.

In appello era stata censurata la scelta di ravvisare l'aggravante dell'art. 61, n. 5, cod. pen., evidentemente basata sulla sola età della persona offesa.

La risposta della Corte d'appello è anche sul punto contraddittoria: avendo desunto la configurabilità della circostanza dal fatto che la donna chiese aiuto ai vicini (non però alle forze dell'ordine), e sebbene dalla deposizione di questi ultimi risulti soltanto che la persona offesa raccontava dei difficili rapporti con il figlio.

Anche l'aggravante dell'ubriachezza abituale risulta appoggiata su due precedenti risalenti ex art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. strada), che di per sé nulla dicono di una intossicazione da alcool, nonché sulla dichiarazione della madre, la quale riferì che il giorno della denuncia, di primissimo mattino, il figlio era ubriaco, elemento documentalmente smentito dall'attestazione prodotta dal datore di lavoro del ricorrente, circostanza di cui, pure, la sentenza ha dato atto.

2.5. Vizio di motivazione.

La sentenza spiega la ragione per cui le attenuanti sono state considerate prevalenti sulle aggravanti ma non perché le stesse non siano state concesse nella loro massima estensione.

2.6. Vizio di motivazione.

L'imputato, presente all'udienza d'appello, diede il consenso alla sostituzione della pena (art. 545-bis cod. proc. pen.), ma la Corte territoriale nemmeno ha preso in considerazione la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi sono inammissibili, perché per parte declinati in fatto, reiterativi di censure cui la Corte d'appello ha fornito risposta completa e logica, ed infine generici, dal momento che con tale argomentazione non si confrontano, proponendone, per contro, una lettura strumentalmente atomistica e parcellizzata.

1.2. Con riguardo al primo motivo, va osservato come la Corte d'appello abbia ribadito il giudizio del Tribunale sulla credibilità della persona offesa, nemmeno costituita parte civile, ritenendo che la stessa avesse ricostruito i fatti in modo puntuale ed organico, ed ha avuto cura di esplicitare che gli episodi di aggressione verbale si ripetevano con frequenza («addirittura settimanale») tale per cui era oggettivamente difficile darne una collocazione dal punto di vista temporale, ed

ha precisato che, a seguito di tali episodi, l'anziana provava così tanto timore per la propria incolumità da doversi chiudere a chiave nella stanza da letto ed usare un secchio per i bisogni corporali.

Sul versante delle condotte, dunque, le aggressioni non furono soltanto due – come eccepito dal ricorrente –, plurime, ripetute e frequenti, ben integrando, quindi, il requisito dell'abitudine dei maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen.; sul versante dell'evento (implicito) di fattispecie, emerge inoltre lo stato di prostrazione e di avvilitamento prodotto, anche in ragione della sua età avanzata, nella persona offesa, cui fu provocata – osserva la Corte d'appello – una condizione di sofferenza, anche solo emotiva, che rese la convivenza dolorosa e intollerabile.

1.2. Né può revocarsi in dubbio la prova dei maltrattamenti, per effetto di un supposto vizio motivazionale della sentenza di appello.

Ricordato il pacifico orientamento di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), la Corte d'appello ha, ciò nondimeno, elencato plurimi riscontri alle dichiarazioni della donna.

Tali riscontri sono rappresentati dalle dichiarazioni, nemmeno *de relato*: dell'assistente dello studio dentistico adiacente, che il 15 giugno 2022 chiamò i Carabinieri allertata dalle urla e dai forti rumori e, uscita sul balcone, vide la persona offesa in lacrime e sentì una voce maschile pronunciare minacce di morte; di due condomine, le quali confermarono i problemi di alcool-dipendenza dell'imputato e riferirono di aver udito – deve ritenersi nel tempo – urla e forti rumori, nonché richieste di aiuto, «sia di giorno che di notte», da parte dell'anziana dopo le aggressioni verbali del figlio; della figlia della persona offesa (e sorella dell'imputato) che più volte assistette alle aggressioni e riferì del forte stato di paura prodotto nell'anziana. A tali dichiarazioni si aggiunge la relazione, in occasione dell'intervento compiuto il 15/06/2020, dei Carabinieri che, allertati dall'assistente dello studio dentistico, trovarono la donna agitata, stanca e piangente.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso

giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

Alla luce di quanto argomentato sulla credibilità della persona offesa e in punto di riscontri alla sua narrazione, ben si comprende, allora, perché la Corte d'appello, sulla scia di quanto deciso dal Tribunale, si sia limitata a specificare di non accogliere la versione alternativa dell'imputato, altro sul punto non dovendo aggiungere.

1.3. Né v'è contraddizione nel ritenere il rapporto tra madre e figlio conflittuale e, nel contempo, segnato dalla sopraffazione sistematica, attraverso insulti, offese e minacce del secondo sulla prima, come invece dedotto dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso.

Ciò che rende le liti familiari dei maltrattamenti penalmente rilevanti è, infatti, l'asimmetria del rapporto (per tutte, sebbene con riferimento ai rapporti di coppia, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273): nel caso di specie, ritenuta sussistente da entrambi i Giudici dei giudizi di merito.

2. Il quarto motivo è infondato.

Quanto al riconoscimento della minorata difesa della vittima, la Corte d'appello ha evidenziato che il Tribunale aveva sottolineato non soltanto l'età avanzata della donna (91 anni), ma anche il fatto che la stessa era talmente spaventata dal comportamento del figlio da essere spesso costretta a chiedere l'intervento dei vicini.

Quanto, invece, all'art. 94 cod. pen., lo stato di abituale ubriachezza in cui versava il ricorrente viene desunto dal racconto non soltanto della persona offesa, ma anche delle persone informate sui fatti (in particolare, delle vicine), oltre che da due precedenti condanne del ricorrente per guida in stato di ebbrezza, seppur risalenti nel tempo (2004 e al 2019).

Tale ricostruzione non è manifestamente illogica. E nemmeno è destrutturata dall'asserita contraddizione tra quanto affermato dalla vittima – la quale aveva specificato che il figlio versava in condizioni di ebbrezza anche la mattina giorno 15 giugno 2022 – e la dichiarazione del datore di lavoro dell'imputato, in base alla quale questi, quel giorno, si sarebbe recato al lavoro.

Per un verso, infatti, l'aggravante di cui all'art. 94 cod. pen. prescinde dalla condizione temporanea dell'imputato (lo stato di ubriachezza abituale, a differenza di quella cronica – che, non per nulla, si risolve in una patologia e, quindi, in una causa di esclusione dell'imputabilità: art. 95 cod. pen. – non esclude si diano intervalli di maggiore o minore lucidità tra un'assunzione e l'altra di alcol).

Per altro verso, la deduzione era, comunque, insanabilmente generica, dal momento, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire, in appello, come dalla nota del datore di lavoro prodotta in udienza si desumesse che l'imputato, quello stesso giorno, si era recato al lavoro e da ciò inferendo – in modo tanto implicito quanto indimostrato – che non fosse «completamente» ubriaco, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado.

Essendo la deduzione manifestamente infondata, il Giudice dell'appello non aveva l'obbligo di rispondervi in modo specifico Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).

3. Il quinto motivo è inammissibile.

Non è poi vero che la Corte d'appello non abbia motivato la mancata estensione nel massimo delle circostanze attenuanti.

Al contrario, i Giudici di merito hanno richiamato la gravità delle condotte nonché i precedenti penali gravanti sull'imputato ed hanno, a tal proposito, precisato che tali precedenti non consistono soltanto nelle guide in stato di ebbrezza e nel rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, ma anche in una tentata rapina.

3. Quanto al sesto motivo, la Corte d'appello ha precisato che l'imputato, in udienza, si dichiarava «favorevole all'applicazione delle sanzioni sostitutive», ma sulle stesse, effettivamente, non si è pronunciata.

3.1. Per meglio inquadrare il tema, va innanzitutto precisato che l'udienza, partecipata, si è svolta in data 26 novembre 2024, e cioè in un tempo non più regolato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

E che, per tale ragione, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 598-*bis*, comma 4-*bis*, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), a mente del quale l'imputato può esprimere il consenso alla sostituzione della pena «fino alla data dell'udienza partecipata».

3.2. Va però chiarito che tale disposizione non introduce alcuna deroga al principio devolutivo, come già affermato, quanto alla sostituzione della pena, sotto il vigore del testo precedente dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820; Sez. 2,

n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460), secondo cui la richiesta – cui il giudice è tenuto a dare risposta – deve essere stata devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o, al massimo, con i motivi nuovi (il perdurante assoggettamento della materia al principio devolutivo è stato peraltro già ritenuto in Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702).

La disposizione in oggetto riguarda, infatti, un'ipotesi affatto diversa dalla "richiesta".

Infatti, una cosa è la "richiesta" di sostituzione proveniente dall'imputato, la quale, per essere ammissibile, avrebbe dovuto essere peraltro supportata con specifiche deduzioni (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287460).

Altra cosa è il "consenso" all'eventuale esercizio d'ufficio del potere sostitutivo che, quantomeno in base alla vigente disciplina, senz'altro residua in capo all'organo giudicante.

Tale "consenso" (ed esso soltanto, a differenza della "richiesta") può essere espresso prima dell'udienza ma in un momento successivo alla redazione dell'atto di impugnazione o dei "motivi nuovi" (e cioè «fino all'udienza») nonché in termini generici, la partecipazione dell'imputato all'udienza essendo idonea a scongiurare forme di "acquiescenza" alla scelta del giudice (che resta comunque vincolata ai limiti di pena legislativamente indicati).

È quindi a tale ipotesi che va riferito il citato disposto dell'art. 598-*bis*, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.: sul punto essendo il caso di aggiungere soltanto che, proprio perché si tratta di potere d'ufficio, il suo mancato esercizio non soggiace ad alcun obbligo motivazionale da parte del giudice.

Per cui, in conclusione, delle due, l'una: o il ricorrente aveva richiesto la sostituzione della pena, ma allora avrebbe dovuto farlo, al massimo, nei "motivi aggiunti" e mediante deduzioni specifiche (ciò che non è stato nemmeno eccepito), diversamente la richiesta essendo inammissibile; oppure, come riferito nel ricorso ed anche in sentenza, egli si è limitato ad esprimere il consenso all'eventuale sostituzione disposta d'ufficio dal giudice, ma, in tal caso, non può dolersi ove quest'ultimo, nella sua discrezionalità, non abbia deciso in tal senso.

3.3. In ragione di quanto esposto, il sesto motivo deve essere rigettato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/01/2026

La Consigliera estensore

Ombretta Di Giovanni



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

